



MARGRAF

**Condizioni
Generali di Vendita**

1. Ambito di applicazione

- a) Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra MARGRAF SPA e il Committente.
- b) Le presenti condizioni generali sono parte integrante del contratto di fornitura. Qualsiasi modifica, sostituzione, aggiunta o deroga apportata alle presenti condizioni generali non produrrà alcun effetto nei confronti di MARGRAF SPA se non espressamente approvata per iscritto da quest'ultima.
- c) Le presenti condizioni generali di fornitura, prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del Committente, salvo patto contrario specificamente approvato per iscritto da MARGRAF SPA.

2. Conclusione del contratto

- a) L'offerta inviata da MARGRAF SPA al Committente si intende impegnativa e vincolante se l'accettazione del Committente perviene entro il termine di validità fissato o, in assenza, entro trenta giorni dalla data di invio.
- b) Gli ordini pervenuti dal Committente divengono vincolanti per MARGRAF SPA solamente se accettati con emissione di apposita conferma d'ordine entro 10 giorni dal loro ricevimento.
La comunicazione della conferma d'ordine può avvenire anche in via email.
L'ordine del Committente potrà essere da questi revocato fino al momento della emissione della conferma d'ordine da parte di MARGRAF SPA.
MARGRAF SPA si riserva la facoltà di annullare un ordine accettato, quando risulti impossibile evaderlo per motivi non imputabili alla società fornitrice stessa; il Committente avrà diritto alla restituzione dell'anticipo, se versato, rimanendo invece escluso qualsiasi risarcimento dei danni.
- c) Dichiarazioni verbali o scritte da parte di agenti, intermediari, dipendenti della MARGRAF SPA, anche se muniti del potere di rappresentanza, devono intendersi sempre rese "salvo approvazione scritta della casa".

3. Recesso

- a) E' attribuita comunque a MARGRAF S.p.A. la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata o Pec, con preavviso di 90 giorni. Nessun corrispettivo per qualsivoglia titolo sarà dovuto da MARGRAF S.p.A. al Committente in caso di esercizio del diritto di recesso.
- b) MARGRAF S.p.A. si riserva la facoltà di annullare un ordine accettato, quando risulti impossibile evaderlo per motivi non imputabili alla società produttrice stessa; il Committente avrà diritto alla restituzione dell'anticipo, se versato, rimanendo invece escluso qualsiasi risarcimento dei danni.

4. Consegna

- a) Ove non diversamente regolamentato per iscritto e con riferimento esclusivo e limitato allo specifico rapporto contrattuale dedotto, la consegna si intende sempre Ex Works. Anche quando per espressa pattuizione il prezzo comprenda le spese di trasporto, la consegna - con particolare riguardo al trasferimento della proprietà e al conseguente rischio - si intende praticata ad ogni effetto presso la sede di MARGRAF SPA, nel momento in cui la merce viene messa a disposizione dell'acquirente con la consegna al vettore o allo spedizioniere, ovvero, allorquando il trasporto venga effettuato in conto proprio, con l'inizio del trasporto stesso.
- c) Qualora la spedizione o la consegna del bene vengano ritardate su disposizione del Committente, il trasferimento della proprietà ed del conseguente rischio avverranno nel momento del deposito del bene ultimato e pronto per la consegna nel magazzino di MARGRAF S.p.A.. Eventuali maggiori costi sostenuti da MARGRAF S.p.A., successivamente all'avviso di merce pronta, saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- d) Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i contraenti e in ogni caso deve essere considerato sempre meramente indicativo e non vincolante e/o essenziale. In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno al Committente il diritto di risolvere il contratto ovvero di chiedere risarcimento dei danni.
- e) Ogni reclamo, in caso di avarie o ammanchi verificatisi durante il trasporto, dovrà essere inoltrato a MARGRAF SPA nel termine di otto giorni di calendario dal ricevimento della merce, a pena di decadenza.
- f) I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa che regola l'esercizio dell'attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del Committente accertarsi dell'idoneità al servizio dei vettori da lui incaricati.
- Il Committente fin da ora delega espressamente la società MARGRAF S.p.A. a compilare la documentazione obbligatoria con i dati richiesti dalla legge, per quanto conosciuti dal fornitore.

5. Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti che impedisca loro di adempiere ad una delle obbligazioni contrattuali, e non attribuibile ad errore o negligenza delle parti contraenti o di un subcontraente, e che non avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza.

Non potrà, pertanto, essere imputata alcuna responsabilità a MARGRAF S.p.A. in caso di ritardi o sospensioni dovuti a casi di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di reperire materie prime, energia, scioperi, ecc.

La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, si impegna ad avvisare senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata o Pec con ricevuta di ritorno, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

MARGRAF S.p.A. non sarà considerata inadempiente in caso di mancato rispetto delle obbligazioni a causa di forza maggiore. Qualora non sia in grado di adempiere alle sue obbli-

gazioni contrattuali a causa di forza maggiore, MARGRAF S.p.A. avrà diritto al compenso per il lavoro effettivamente eseguito.

6. Prezzo e pagamenti

- a) Il prezzo pattuito è inteso - salvo diverso accordo scritto - per resa del materiale franco ns. stabilimenti. L'imballo, l'IVA, eventuali altre tasse ed imposte anche per tributi nazionali, la registrazione del contratto in caso d'uso e qualsiasi altro onere legato all'esecuzione del contratto sono a totale carico del Committente in aggiunta al detto prezzo.
- b) I pagamenti dovranno essere eseguiti alla società di MARGRAF S.p.A. con le modalità e nei termini fissati nella conferma d'ordine. Qualsiasi pagamento eseguito o modo diverso da quelli pattuiti non sarà ritenuto valido.
- c) Qualora le consegne vengano ripartite in più lotti, i termini di pagamento convenuti decorreranno dalle singole consegne effettuate.
- d) Qualora la spedizione o la consegna venga ritardata su disposizione del Committente, i pagamenti dovranno essere comunque eseguiti con decorrenza del termine dal giorno di avviso di merce pronta.
- e) L'eventuale rilascio di effetti cambiari o altri titoli di credito, se accettato da MARGRAF S.p.A., dovrà essere sempre inteso salvo buon fine.
- f) Sui ritardi nei pagamenti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, nr. 231.

7. Qualità' e misurazioni

- a) Misurazioni
- Blocchi grezzi: l'unità di misura contrattuale, salvo accordi diversi, è il metro cubo o la tonnellata.
 - Lastrame di produzione industriale: l'unità di misura è il metro quadrato.
- b) Tolleranze per i blocchi grezzi
- Differenze massime tollerate: 3 centimetri per ogni dimensione.
 - Eventuali differenze compensative possono essere concordate al momento della misurazione, per tenere conto di mancanze o difetti.
- c) Tolleranze per materiali segati al filo
- Differenza massima tollerata: 1 centimetro rispetto alla dimensione del piano perpendicolare al filo.

d) Tolleranze per lastre grezze

- Differenze massime tollerate: 1 centimetro sotto il nodo di manchevolezza più basso.
- eventuali differenze compensative possono essere concordate al momento della misurazione, per tenere conto di mancanze o difetti.

e) Tolleranze per lo spessore delle lastre

- Differenza tollerata: ± 2 millimetri (in eccesso o in difetto).

8. Esecuzione

Il Committente è tenuto a fornire disegni dettagliati e quotati in modo da dare esatta descrizione del lavoro: il Committente non potrà pertanto pretendere alcun risarcimento a fronte di erronee interpretazioni dei disegni che siano dovute a mancanza di chiarezza dei disegni stessi e dei relativi dettagli.

L'eventuale accordo con cui MARGRAF S.p.A. si impegni, in situazioni particolari, a fornire assistenza durante i rilievi tecnici da eseguire nel cantiere del Committente per la compilazione dei disegni oppure nel controllo di quelli forniti dal Committente non comporterà alcun esonero, neanche parziale, di responsabilità per il Committente in ordine agli elaborati trasmessi.

Inoltre, per quanto riguarda le pietre naturali che presentano una lavorazione superficiale ipogeo, si precisa che il risultato finale sarà estremamente soggettivo, in quanto dipenderà dalla peculiare attività superficiale realizzata. Pertanto, si riconosce che le finiture e le texture possono variare significativamente, e il Committente non potrà avanzare richieste di risarcimento o contestazioni basate su tali variazioni.

9. Garanzia e reclami

- a) La presente garanzia, come di seguito formulata e con le limitazioni previste, è l'unica garanzia fornita da MARGRAF S.p.A. e risulta sostitutiva e non integrativa dell'ordinaria garanzia legale;
- b) La società MARGRAF S.p.A. garantisce, sul prodotto consegnato, esclusivamente la corretta lavorazione effettuata sulla materia prima scelta dal Committente, in esecuzione dei disegni e delle indicazioni dallo stesso fornite;
- c) Con riferimento alla qualità e alle caratteristiche fisiche della pietra, la società MARGRAF S.p.A. garantisce la fornitura di prodotti rispondenti alle normative UNI/CE vigenti. Saranno pertanto accettate dal Committente, e non potranno costituire fonte di contestazione del prodotto, tutte le difformità del prodotto che rientrino nei limiti di tolleranza ed accettabilità previsti dalla legge.

Non potranno costituire motivo di contestazione eventuali differenze riguardanti il colore, la venatura o la grana della materiale che non siano di notevole entità.

d) il Committente è tenuto a verificare l'integrità della merce e la corrispondenza del pro-

dotto consegnato con quello ordinato e ai documenti di accompagnamento.

Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tassativamente riportati nei documenti di accompagnamento se tali vizi sono rilevabili al momento della consegna stessa; diversamente ogni reclamo, per qualsiasi causa, dovrà essere avanzato, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dalla data della consegna della merce.

e) Il Committente è tenuto tassativamente a verificare la qualità della merce prima dell'eventuale successiva lavorazione o posa in opera o cessione a terzi. Non si accettano reclami, anche se avanzati entro 8 giorni dal ricevimento dei materiali, se le pietre siano state messe in lavorazione dal Committente (segagione, lucidatura, posa in opera etc.).

f) La società MARGRAF SPA, verificata la fondatezza del vizio lamentato, provvederà alla sostituzione della pietra, che deve essere resa integra e imballata, oppure concorderà con il Committente una riduzione del prezzo.

E' pertanto preclusa al Committente la domanda di risoluzione del contratto, nonché ogni eventuale azione per il risarcimento del danno comunque conseguente.

g) Non sarà riconosciuto da parte di MARGRAF S.p.A. a favore del Committente il diritto al rimborso di spese sostenute per riparazioni, adattamenti o altri interventi eseguiti senza la preventiva autorizzazione scritta di MARGRAF SPA.

h) Qualora il prodotto venduto sia successivamente destinato ad un consumatore, l'acquirente dichiara formalmente di rinunciare ad esercitare il diritto di regresso ex art. 131 d.legs. 206/2005, obbligandosi a pretendere dal proprio eventuale cliente professionale analogo rinuncia; l'acquirente, in ogni caso, manleverà MARGRAF S.p.A. da qualsiasi richiesta di regresso eventualmente avanzata da altri soggetti intervenuti successivamente nella catena distributiva.

10. Responsabilità

- a) MARGRAF S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose derivanti dal trasporto o dalla posa dei lavorati forniti, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esclusione o limitazione di responsabilità non sia ammessa dalla legge.
- b) In ogni caso, la società MARGRAF S.p.A. non riconoscerà mai un risarcimento di danno di ammontare superiore al valore della fornitura.

11. Clausola Penale

- a) Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, le somme da questi versate al momento della sottoscrizione della commissione d'ordine saranno trattenute a titolo di acconto sui danni subiti, impregiudicato il diritto di MARGRAF S.p.A. di chiedere i danni ulteriori.
- b) In caso di recesso del Committente a fornitura non ancora eseguita viene stabilita forfettariamente una penale minima, nella misura del 30% dell'importo del contratto, salvo il diritto di MARGRAF S.p.A. di chiedere i danni ulteriori.

12. Clausola di Hardship

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, si verificassero dei mutamenti di circostanze rilevanti – quali, indicativamente: variazione dei tassi di cambio, improvvisi aumenti di prezzo nei materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo tali da comportare per la società MARGRAF S.p.A. un maggior onere nell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha il diritto di richiedere per iscritto all'altra parte un esame congiunto della situazione al fine di determinare una equa revisione del prezzo contrattuale. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di revisione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata ad alcuna delle parti e senza che nessun danno possa essere addebitato a MARGRAF S.p.A..

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, intervenissero disposizioni politiche nel Paese di destinazione della merce, che imponessero al fornitore l'esibizione di documentazione di difficile e/o oneroso reperimento, o l'imposizione di utilizzo di vettori non autorizzati o non dotati dei mezzi necessari per il trasporto della merce, tali da comportare per la società MARGRAF S.p.A. l'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali, questa ha il diritto di richiedere per iscritto all'altra parte la rimozione, ove sia possibile, degli ostacoli di cui sopra.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il contratto si intenderà automaticamente risolto, con danni e spese a carico del cliente e senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata a MARGRAF S.p.A..

13. Pagamento dilazionato perdita del beneficio del termine

In caso di pagamento dilazionato, i termini convenuti sono essenziali ed inderogabili.

Il mancato pagamento di una rata che superi l'ottava parte del prezzo o il mancato pagamento di due rate di qualsiasi importo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e la società MARGRAF S.p.A. avrà facoltà di pretendere il pagamento immediatamente ed in un'unica soluzione di tutte le somme scadute e/o da scadere, oltre agli interessi di mora e l'eventuale maggior danno.

14. Interruzione e/o sospensione dell'esecuzione del contratto o della fornitura.

Qualora, dopo la conclusione del contratto, si venisse a conoscenza di circostanze atte a dimostrare il deteriorarsi della solvibilità del Committente, MARGRAF S.p.A. si riserva la fa-

coltà, senza pregiudizio di ulteriori diritti e/o azioni, di pretendere pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o persino di recedere dal contratto qualora le garanzie richieste non venissero prestate.

In tale ipotesi MARGRAF S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere i contratti in essere e di non fornire il materiale richiesto nella eventualità si verificassero le seguenti circostanze:

- pubblicazione di un protesto a carico del Committente dopo la conclusione del contratto;
- revoca o riduzione del fido concesso da parte della Società di Assicurazione Credito;
- mancato pagamento di una fattura, anche se a seguito della perdita del beneficio del termine.

15. Solve et repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, potrà essere opposta dal Committente, a fine di ritardare od evitare i pagamenti.

Nessuna azione giudiziale, comunque esperibile dal Committente, sarà procedibile se egli non avrà effettuato tutte le prestazioni ed assolte tutte le obbligazioni che siano scadute o vengano a scadere durante il corso del procedimento instaurato.

16. Pagamento dilazionato perdita del beneficio del termine

In conformità alla legge sopra citata, la MARGRAF SPA, titolare dei dati personali forniti dal Committente, informa lo stesso di quanto segue:

- 1) i predetti dati personali sono acquisiti direttamente presso il Committente e sono consegnati o riferiti a forniture di servizi derivanti da rapporti commerciali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento.
- 2) Tali dati personali saranno trattati dalla Margraf spa: a) per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per l'adempimento di obblighi contabili e fiscali; b) per obblighi contrattuali e per l'acquisizione di informative precontrattuali; c) per informazioni relative a richieste di servizi da Voi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta elettronica.
- 3) I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la riservatezza a cui si ispira l'attività della MARGRAF SPA. Essi potranno essere trattati mediante strumenti informatici, telematici o manuali per le suddette finalità in modo lecito e secondo correttezza e comunque tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi saranno conservati per il tempo previsto dalle norme vigenti.
- 4) I dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui essi sono stati raccolti/comunicati. Alcuni dati potranno essere comunicati: a) ad eventuali enti od autorità a cui i dati stessi verranno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio l'Amministrazione finanziaria, statale o locale); b) a società, enti o professionisti che svolgano per conti della MARGRAF SPA incarichi specifici aventi finalità contabili e fiscali; c) a società ed enti (quali,

a titolo di esempio, compagnie di assicurazione e banche) per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie previste per l'esecuzione dei contratti.

5) I diritti dell'interessato sono stabiliti nel Titolo II (articoli da 7 a 10) della norma in oggetto.

6) Titolare del trattamento dei dati personali è il legale Rappresentante della MARGRAF SPA.

17. Legge applicabile e competenza giudiziale

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti dichiarano che non trova applicazione la Convenzione di Vienna.

Eventuali controversie giudiziali sono devolute dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate:

Luogo e Data

MARGRAF SPA

IL COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma cod.civ., si approvano specificatamente le condizioni espresse nelle clausole di tali condizioni generali di fornitura, qui di seguito richiamate:

- 3 (recesso unilaterale);
- 4 (consegna);
- 8 (esecuzione);
- 9 (posa in opera);
- 10 (garanzia e reclami);
- 11 (responsabilità);
- 15 (interruzione / sospensione dell'esecuzione);
- 16 (solve et repete);
- 18 (legge applicabile e competenza giudiziale).

PER APPROVAZIONE

Luogo e Data

MARGRAF SPA

IL COMMITTENTE



MARGRAF

© 2025 Margraf s.p.a.

Headquarters

Via Marmi, 3
36072 Chiampo (VI) - ITALY
Tel +39 0444 475 900
Fax +39 0444 475 947
info@margraf.it
www.margraf.it

Area Margraf

Logistics Hub

Via Torri di Confine,
36053, Gambellara (VI) - Italy
magazzinoonline.margraf.it

www.margraf.it